

CAMPAGNA DI COMUNICAZIONE MINISTERO DELLA SALUTE-REGIONI E PROVINCE AUTONOME PER LA PROMOZIONE DELLO SVOLGIMENTO DEL TEST DI RISERVA OVARICA

Premessa.

La legge di bilancio 2025 (legge 30 dicembre 2024, n. 207), all'art. 1 comma 378, autorizza la spesa di 0,5 milioni di euro per il 2025 e di 1,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027 in favore del Ministero della salute al fine di realizzare su tutto il territorio nazionale, in accordo con le Regioni, campagne di informazione e sensibilizzazione in favore della popolazione femminile sullo svolgimento di test di riserva ovarica.

Target

Tutta la popolazione femminile residente sul territorio nazionale ed in particolare le donne giovani e giovanissime.

Obiettivi di comunicazione

Sensibilizzare la popolazione femminile all'attenzione e cura della propria salute riproduttiva. Accrescere la consapevolezza del target sulla tematica e responsabilizzare e ad approfondire le informazioni.

Promuovere la conoscenza del concetto di "riserva ovarica".

Informare sull'esistenza e sulle modalità di effettuazione del test di conteggio della "riserva ovarica".

Contenuti dei Messaggi

I messaggi promuoveranno la consapevolezza delle donne sulla loro salute riproduttiva, invitandole ad approfondire le informazioni sulla tematica di salute rivolgendosi ai canali istituzionali; vale a dire confrontandosi con il proprio medico, con le strutture pubbliche sul territorio, con i siti internet di informazione istituzionale.

In particolare, oltre a contenuti di carattere più generale, sarà promossa in modo più specifico la conoscenza dell'esistenza del test di riserva ovarica evidenziando come lo stesso possa aiutare la donna a scegliere il momento migliore per una eventuale gravidanza, oltre a fornire un supporto importante di prevenzione per alcune malattie dell'apparato riproduttivo femminile.

I messaggi si rivolgeranno direttamente alla popolazione femminile utilizzando un linguaggio chiaro, basato su evidenze scientifiche.

Gli attori della campagna

Nell'indicare espressamente che gli attori della campagna di comunicazione debbano, essere unitamente, il Ministero e le Regioni e le province autonome, il legislatore riconosce che un tema di salute di rilevanza strategica, culturalmente delicato (riguardante cioè la sfera più intima delle persone) e dai contenuti fortemente tecnici necessita, a livello istituzionale, una trattazione univoca sui contenuti ed indirizzo comunicativo.

Per favorire la fluidità di tale collaborazione ed agevolare lo sviluppo della pianificazione delle azioni complessive e delle successive singole fasi di realizzazione della campagna, la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento

e di Bolzano, individua una regione capofila che si rapporterà con il Ministero e con le altre regioni che parteciperanno attivamente alla campagna.

Modalità generali

Un accordo di collaborazione, stipulato ai sensi dell'art.15 della legge n.241 del 1990, regolerà i rapporti tra il Ministero e la regione indicata come capofila dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

Tale regione avrà il compito di coordinare l'attività complessiva sul territorio a fronte dell'esigenza di contemperare i messaggi di prevenzione -concernenti una delicata tematica di salute - con le sensibilità culturali e le realtà sanitarie territoriali.

Per finanziare le attività regionali saranno destinati, nell'ambito del suddetto accordo di collaborazione, 300.000,00 euro.

Parallelamente, il Ministero si farà carico di avviare una collaborazione con la Radiotelevisione italiana RAI per promuovere, presso il grande pubblico, un'informazione accreditata sulla tematica. I messaggi di prevenzione saranno veicolati nei vari programmi del palinsesto televisivo e radiofonico della RAI attraverso la partecipazione, in qualità di ospiti ai programmi stessi, di esperti scientifici ed istituzionali. Questa modalità informativa permetterà di presentare e approfondire adeguatamente il tema della campagna - e più in generale quello della prevenzione della salute riproduttiva della donna - in un modo più colloquiale ancorché tecnico.

Per finanziare l'iniziativa saranno destinati 200.000,00 euro.

Durata delle attività

Le attività saranno finanziate e realizzate entro il 2025.

Accordo, ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 tra il Governo, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano concernente la realizzazione di campagne di informazione e sensibilizzazione per la prevenzione della salute riproduttiva delle donne

Rep. atti n. ____/CSR del ____

**LA CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO, LE REGIONI E
LE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E DI BOLZANO**

VISTO l'articolo 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 concernente *“Accordi tra Governo, regioni e province autonome di Trento e di Bolzano”*;

VISTO l'articolo 1, comma 378, della legge 30 dicembre 2024, n. 207 (legge di bilancio 2025) il quale prevede che *“Al fine di realizzare in tutto il territorio nazionale, in accordo con le regioni, campagne di informazione e sensibilizzazione in favore della popolazione femminile sullo svolgimento di test di riserva ovarica, è autorizzata la spesa di 0,5 milioni di euro per l'anno 2025 e di 1,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027 in favore del Ministero della salute”*;

CONSIDERATO che le risorse di cui al comma 378, articolo 1, della legge 30 dicembre 2024, n. 207 sono iscritte sul capitolo n. 5348 dello stato di previsione del Ministero della salute, afferente al Dipartimento dell'Amministrazione generale, delle risorse umane e del bilancio, nell'ambito della Missione 20 – Tutela della salute, programma 13 – Vigilanza sugli enti, supporto alle attività degli organi collegiali, comunicazione e digitalizzazione per la tutela della salute umana e della sanità pubblica veterinaria, Azione 3 – Promozione di interventi di informazione, comunicazione ed educazione per la tutela della salute (in materia di trapianti, alcol, droghe, sterilità ed altro);

VISTO il “Piano nazionale della Prevenzione 2020-2025” predisposto dal Ministero della Salute approvato con l'intesa Repertorio Atti n. 127/CSR sancita dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano nella seduta del 6 agosto 2020, sul documento recante “Piano nazionale della Prevenzione 2020-2025”;

VISTO il Programma annuale delle iniziative di comunicazione, predisposto dal Ministero della Salute ai sensi della legge n.150/2000 per l'anno 2025;

VISTA la nota prot. n., acquisita al prot. DAR, con la quale il Capo di Gabinetto del Ministro della salute ha inviato, ai fini del perfezionamento dell'Accordo in sede di questa Conferenza, una proposta sulle modalità di attuazione della campagna di informazione e sensibilizzazione, in favore della popolazione femminile, sullo svolgimento di test di riserva ovarica;

CONSIDERATA l'opportunità di assicurare una pianificazione condivisa e partecipata tra il Ministero della salute, le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano delle attività di comunicazione relative alla tematica della riserva ovarica che tenga anche conto dell'esperienza acquisita e dei risultati conseguiti a livello territoriale nei diversi ambiti di intervento dalle regioni;

VISTO l'articolo 2, commi 107 e 109, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, che ha abrogato gli articoli 5 e 6 della legge 30 novembre 1989, n. 386, disponendo l'esclusione, a decorrere dal 1 gennaio 2010, delle Province autonome di Trento e Bolzano dalla partecipazione alla ripartizione dei finanziamenti statali;

SANCISCE ACCORDO

tra il Governo, le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano nei seguenti termini:

PREMESSO CHE:

- il test di riserva ovarica rappresenta uno strumento, insieme ad altri, utile a valutare la fertilità della donna e la possibilità di una gravidanza e anche di prevenzione per alcune malattie dell'apparato riproduttivo femminile;
- diffondere un'informazione corretta e semplice sul tema dei test di riserva ovarica, accrescendone la conoscenza, sensibilizza la popolazione femminile all'attenzione e alla cura della propria salute riproduttiva;

SI CONVIENE TRA LE PARTI CHE

Art. 1

Oggetto

1. Il Ministero della salute, in accordo con le regioni e le province autonome, in ottemperanza a quanto stabilito dall'articolo 1 comma 378 della legge 30 dicembre 2024, n. 207, provvede a realizzare, nell'anno 2025, una campagna di informazione e sensibilizzazione in favore della popolazione femminile sullo svolgimento di test di riserva ovarica.

Art. 2

Modalità di attuazione

1. Le modalità realizzative della campagna, specificate nell'allegato di cui al presente Accordo, saranno concordate nell'ambito di un tavolo di lavoro Ministero-regioni, istituito presso il Ministero della salute. A tal fine la Conferenza delle regioni provvede ad individuare una regione capofila, che svolgerà anche compiti di coordinamento e impulso delle attività delle altre regioni.
2. Le attività di comunicazione saranno svolte dal Ministero della salute attraverso un Accordo di collaborazione, ai sensi dell'art. 15 della legge 7 agosto 1990 n. 241, con la Regione capofila.
3. Nell'ambito del suddetto Accordo di collaborazione sono costituiti i seguenti Comitati:
 - un **Comitato scientifico paritetico**, con il compito di curare a) l'elaborazione dei contenuti concernenti le specifiche iniziative di comunicazione; b) l'individuazione delle azioni di monitoraggio più idonee a verificare lo stato di attuazione dell'Accordo e l'efficacia delle iniziative poste in essere;
 - un **Comitato di redazione**, composto da esperti in comunicazione istituzionale designati rispettivamente dalle Parti e coordinato dalla Direzione generale della comunicazione del Ministero della salute, con il compito di declinare i contenuti scientifici in apposite azioni di comunicazione e informazione.L'attività dei suddetti Comitati non comporta alcun onere economico a carico delle Parti.

Ai membri dei Comitati non è riconosciuto alcun compenso, gettone di presenza, emolumento comunque denominato né alcun rimborso spese.

Art. 3

Diffusione della campagna

1. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano si impegnano a diffondere i messaggi della campagna nei rispettivi ambiti territoriali secondo le modalità ritenute più efficaci per raggiungere la popolazione femminile. Il Ministero della salute si impegna a promuovere contestualmente la diffusione dei messaggi della campagna attraverso l'attivazione di una specifica collaborazione con la Radiotelevisione italiana RAI.
2. Le iniziative d'informazione e sensibilizzazione saranno tutte realizzate nel corso dell'anno 2025.

Art. 4

Finanziamento delle attività

1. Le risorse pari a 500.000 euro per l'anno 2025, iscritte sul capitolo 5348, piano gestionale 1, dello stato di previsione del Ministero della salute, sono così ripartite:
 - a) 300.000 euro per le attività sul territorio realizzate dalle Regioni nell'ambito dell'Accordo di collaborazione di cui all'articolo 2;
 - b) 200.000 euro per le attività di collaborazione con la RAI, di cui all'articolo 3, comma 1, secondo periodo;
2. Ai sensi dell'articolo 2, commi 107 e 109, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, le Province autonome di Trento e Bolzano non partecipano ai finanziamenti oggetto del presente accordo.